

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI
INTERNAZIONALI CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI,
DI PATTI DI GEMELLAGGIO E DI AMICIZIA

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

Il Comune di Livorno con il presente Regolamento si propone di disciplinare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante.

Il Comune di Livorno intende improntare lo sviluppo delle relazioni internazionali con altre città, comunità e territori nonché la scelta degli accordi di gemellaggio e di amicizia ai propri valori fondamentali, come stabilito dall'art. 4 dello Statuto comunale.

ART. 2 – RIFERIMENTO AI DIRITTI FONDAMENTALI

Le attività di gemellaggio, di amicizia e di relazioni internazionali della città di Livorno si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione Europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU che, a livello mondiale, ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate.

ART. 3 – DEFINIZIONE GENERALE DI RELAZIONE CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI

Il Comune di Livorno ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storicopolitiche, vocazione marittima, per la presenza di comunità di origine livornese/italiana o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio livornese, presentano elementi di affinità con Livorno.

Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca e dell'università, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili, e delle strategie per lo sviluppo dell'economia del mare e per il settore marittimo-portuale.

Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che, per storia, tradizione o vicende di carattere politico, non sono organizzate in città, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.

Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

- 1) Patto di gemellaggio (Twinning);
- 2) Patto di amicizia (Friendship Agreement);

ART. 4 – PATTO DI GEMELLAGGIO (TWINNING)

Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi, ed è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno peculiarità simili alla città di Livorno per caratteristiche demografiche, geografiche, socio-culturali, per vocazione economica, marittima, e internazionale, nonché per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine livornese/italiana.

Nella Deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio (Delibera di gemellaggio), il Consiglio comunale motiva adeguatamente le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso, definendo gli obiettivi ed il programma di attività.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. Legge La Loggia), almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale - Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:

- 1) Delibera di Consiglio comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
- 2) copia del testo del "Giuramento della fraternità" da sottoscrivere d'intesa con il partner (il testo del giuramento è disponibile sul sito: <http://www.twinning.org/it/page/il-giuramento-delgemellaggio.html>);
- 3) il programma dettagliato di attività del gemellaggio;
- 4) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

Tale obbligo di trasmissione con specifici adempimenti è previsto dalla stessa L. n. 131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di protocolli d'intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio. A questo riguardo è stata emanata la Circolare del 27 novembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo sport - attuativa alla legge stessa.

Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

Ciascun Patto di gemellaggio istituito verrà gestito dal "Comitato di gemellaggio", che avrà il compito di definire e gestire un programma di attività annuale. (art. 8).

ART. 5 – PATTO DI AMICIZIA (FRIENDSHIP AGREEMENT) E REPERTORIO DI LEGAMI TRA I POPOLI

Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città. Tale Patto prefigura:

- 1) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
- 2) una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

Nel Patto di amicizia il Comune di Livorno, a condizione di reciprocità, si impegna a:

- 1) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
- 2) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;

3) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione e confermato ogni 5 anni con delibera di Giunta, che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

ART. 6 - APPROVAZIONE E REVOCA DEI PATTI

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, e sentita la Commissione a cui sono attribuite le Relazioni Internazionali approva la proposta di istituzione del Gemellaggio ed il relativo testo, motivando adeguatamente circa i fondamenti della stipula e definendo gli obiettivi e l'eventuale programma di attività conseguente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto i gemellaggi, i patti e gli accordi di cooperazione internazionale sono stipulati dal Sindaco in esecuzione di provvedimenti di indirizzo generale o esecutivo del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze.

Entro i successivi 5 giorni, copia della deliberazione e del relativo testo sono trasmessi alle Autorità governative italiane competenti ai sensi di legge, per la formulazione delle eventuali osservazioni di spettanza.

Qualora le predette autorità governative avanzino osservazioni, gli uffici competenti informano la controparte estera ed acquisiscono da essa il consenso in relazione alla nuova versione del testo del gemellaggio o del patto che recepisce dette osservazioni.

Successivamente, il Consiglio Comunale approva in via definitiva il testo del Gemellaggio che può poi essere sottoscritto dal Sindaco o da un suo rappresentante.

Il Consiglio Comunale può in qualsiasi momento, su proposta della Giunta e sentita la Commissione a cui sono attribuite le Relazioni Internazionali, revocare i Gemellaggi ed i Patti sottoscritti qualora rilevi:

- il venir meno dei presupposti che hanno portato alla sottoscrizione del patto;
- il verificarsi di fatti o situazioni reputati particolarmente gravi in quanto lesivi dei diritti e della dignità umana, imputabili alla Città, alla Comunità ed al Territorio con cui è stato sottoscritto il patto, ovvero, alle istituzioni pubbliche della nazione di cui essa fa parte;
- il venir meno, da entrambe le parti, del perdurante interesse al mantenimento e alla cura del legame decorsi cinque anni di completa inattività.

Gli effetti dei patti di gemellaggio e di amicizia sono prodotti dal momento della sottoscrizione reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro delegati.

Ciascun Patto di gemellaggio può essere rinnovato con delibera di Giunta dopo dieci anni. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo, e trascorso ulteriori dieci anni, sarà il Consiglio comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio, con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio.

I Gemellaggi ed i Patti non confermati entro 6 mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti.

ART. 7 – ATTIVITA' DI RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Comune di Livorno cura e sviluppa i Gemellaggi ed i Patti di Amicizia favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città e promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, incoraggiando le relazioni fra i cittadini.

Le delegazioni che rappresentano il Comune di Livorno sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio comunale.

L'Assessorato con delega per le Relazioni Internazionali, avvalendosi anche degli uffici comunali di volta in volta competenti per materia, promuove e cura quanto necessario per il mantenimento dei legami di gemellaggio e amicizia. Opera in costante collaborazione con la commissione consiliare competente, garantendo lo sviluppo dei legami in essere, la più adeguata risposta alle iniziative provenienti dalle città gemellate/amiche e la differenziazione di iniziative attivate nei loro confronti dal Comune di Livorno.

Il Sindaco o l'Assessore alle Relazioni Internazionali riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta nell'ambito dell'attività di gemellaggio in essere.

ART. 8 – COMITATO PER I GEMELLAGGI

Il Comitato per i gemellaggi è istituito con Delibera del Consiglio Comunale con il compito di:

- promuovere, programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Livorno con Enti territoriali di altri paesi europei e internazionali sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua ampia e consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, educativo, sportivo, ecc.;
- tenere costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) e con la sua Federazione Regionale al fine di: 1) curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli; 2) ricercare finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio;
- promuovere tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio, in stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di relazioni internazionali e con le "Segreterie degli Assessorati" per le aree di competenza.

Il Comitato ha sede presso il Comune di Livorno, Piazza del Municipio n. 1, e si riunisce presso il Palazzo comunale o presso altri eventuali locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato è diretta emanazione dell'Amministrazione comunale e sarà composto, su indicazione del Sindaco da rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali e realtà associative, come meglio specificato al successivo (art. 10).

Il Presidente del Comitato, con specifica delega del Sindaco o Assessore competente, può, per particolari funzioni di carattere operativo, rappresentare il Comune di Livorno in attività che comportino un più stretto rapporto tra le città legate da gemellaggio.

Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative e può dotarsi di una propria gestione di economato mediante anticipazione sui fondi a tal scopo destinati dal Comune, dalla Regione, da altri enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati e rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio.

Il Comitato opera in stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di "Integrazione città/porto, relazioni internazionali, cooperazione e pace, università, ricerca e innovazione" e con il "Gabinetto del Sindaco".

Il Comitato si attiva inoltre nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, i funzionari dell'Amministrazione comunale che si occupano specificamente di relazioni internazionali per conto dell'Ente.

La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Livorno.

Nello svolgimento dei propri lavori, il Comitato può, inoltre, avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.

ART. 9 – DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE FINALITÀ DEL COMITATO

Alla copertura delle spese derivanti dall'atto di gemellaggio l'Amministrazione comunale provvede mediante eventuali somme messe a disposizione in sede di bilancio oltre che con il reperimento di eventuali finanziamenti esterni delle proprie attività mediante finanziamenti pubblici della Regione, iniziative quali sponsorizzazioni e crowd-funding, ovvero partecipazione a pertinenti attività cofinanziate dall'Unione europea e da altri organismi internazionali.

Il Comitato, al fine di raggiungere i propri obiettivi ed incrementare le proprie attività, potrà inoltre avvalersi di tutti i contributi che, a vario titolo, potranno pervenire da parte di Enti e privati, oltreché del ricavato delle attività che lo stesso provvederà ad organizzare e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART. 10 - COMPOSIZIONE E NOMINA

L'Assemblea del Comitato è costituita da:

1. Sindaco, che lo presiede o suo delegato;
2. Assessore alla cooperazione e pace ed alle relazioni internazionali;
3. un rappresentante del Consiglio Comunale di maggioranza e un rappresentante del Consiglio Comunale di minoranza, designati dal Consiglio;
4. In funzione della specificità del gemellaggio il Comitato verrà integrato della nomina di altri 2 componenti da individuare tra i rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali e realtà associative, culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, delle categorie economiche, che ne facciano domanda nei termini assegnati.

Il Sindaco, dopo aver acquisito le designazioni, tenuto conto delle specificità del Gemellaggio, procede alla nomina del Comitato. I componenti del Comitato entrano in carica alla nomina.

La partecipazione alle attività del Comitato non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese o indennità.

Il Comitato si avvale per le attività di carattere amministrativo dell'opera di un dipendente del Comune, incaricato di prendere parte del Comitato, con funzione di supporto amministrativo che partecipa alle riunioni del Comitato verbalizzandone le sedute.

ART. 11 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO

L'Assemblea del Comitato si riunisce due volte l'anno in *seduta ordinaria*: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

L'Assemblea del Comitato si riunisce in *seduta straordinaria* ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno la metà dei componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero.

Nell'ipotesi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per ogni seduta dell'assemblea del Comitato è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario.

Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, i funzionari dell'Amministrazione comunale che si occupano specificamente di relazioni internazionali per conto dell'Ente.

Le convocazioni dell'Assemblea del Comitato sono disposte dal Presidente mediante invio dell'ordine del giorno degli argomenti in trattazione da inviare almeno 5 giorni prima della riunione con tutti i mezzi adeguati per garantire la più ampia conoscenza.

Il Comitato si avvale degli Uffici comunali e di tutti gli eventuali finanziamenti e contributi che si adopera a reperire e/o che transitano dal bilancio comunale (art. 9).

ART. 12 - DURATA E CESSAZIONE DELLA CARICA

Il "Comitato per i Gemellaggi" resta in carica per la durata del mandato amministrativo.

Il Comitato si scioglie con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha istituito.

Il Comitato per i Gemellaggi, limitatamente ai componenti non appartenenti alla Giunta ed al Consiglio comunale, resta in carica fino alla nomina dei successori.

Il Sindaco o suo delegato, l'Assessore ed i Consiglieri che fanno parte del Comitato sono sostituiti, rispettivamente, contestualmente alla proclamazione dell'elezione o alla nomina dei successori.

I componenti del Comitato decadono dal loro incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) assenza ingiustificata a quattro adunanze consecutive;
- c) richiesta della totalità dei membri nel momento in cui si rivela un'inadeguatezza ai principi ed alle finalità del comitato stesso.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.